

Proposta modifiche al regolamento sezionale – marzo 2018

La colonna di sinistra reca il testo attuale, quella di destra il testo modificato.
Le variazioni sono scritte in grassetto.

TITOLO I DELLA SOCIETÀ'	TITOLO I DELLA SOCIETÀ'
<p>Art. 1 - <i>Nome, rapporti con il CAI.</i>- La Società Alpina Friulana, fondata nel 1871, Sezione del Club Alpino Italiano, ha denominazione "Società Alpina Friulana - Sezione di Udine del Club Alpino Italiano", in forma abbreviata "S.A.F.", è soggetto di diritto privato, ha sede a Udine e durata illimitata; opera principalmente nel territorio del Comune di Udine ed in quelli di competenza delle sue sottosezioni. L'anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre. La S.A.F., in quanto struttura periferica del Club Alpino Italiano (C.A.I.), armonizza il proprio Statuto allo Statuto e al Regolamento Generale del C.A.I., del quale i suoi soci sono soci di diritto.</p>	<p>Art. 1 - <i>Nome e rapporti con il CAI</i> -La Società Alpina Friulana, fondata nel 1874, Sezione del Club Alpino Italiano dal 1929, ha denominazione "Società Alpina Friulana – Sezione di Udine del Club Alpino Italiano", in forma abbreviata "S.A.F.", è soggetto di diritto privato, ha sede a Udine e durata illimitata. L'anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre. La S.A.F., in quanto struttura periferica del Club Alpino Italiano (C.A.I.), armonizza il proprio Statuto allo Statuto e al Regolamento Generale del C.A.I., del quale i suoi soci sono soci di diritto.</p>
<p>Art. 2 - <i>Scopo.</i>- La S.A.F. ha per scopo l'alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne, specialmente di quelle italiane e la difesa del loro ambiente naturale. In esecuzione del suo scopo la S.A.F., in particolare provvede nell'ambito delle norme del presente Statuto e del regolamento:</p> <p>a) alla realizzazione, alla manutenzione ed alla gestione di rifugi alpini e bivacchi;</p> <p>b) al tracciamento, alla realizzazione ed alla manutenzione di sentieri, opere alpine ed attrezzature alpinistiche;</p> <p>c) alla diffusione della frequentazione della montagna ed all'organizzazione di iniziative alpinistiche, scialpinistiche, escursionistiche, sci escursionistiche, ciclo escursionistiche, speleologiche, naturalistiche, sportivo dilettantistiche, dell'alpinismo giovanile e di ogni attività ad esse collegata o propedeutica;</p> <p>d) all'organizzazione ed alla gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, scialpinistiche, escursionistiche, sci escursionistiche, ciclo escursionistiche, speleologiche, naturalistiche dell'alpinismo giovanile e di ogni attività ad esse collegata o propedeutica;</p> <p>e) all'organizzazione di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, scialpinistiche,</p>	<p>Art. 2 - <i>Scopo.</i> - La S.A.F. ha per scopo l'alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne, specialmente quelle del territorio in cui si svolge l'attività e la difesa del loro ambiente naturale. In esecuzione del suo scopo la S.A.F., in particolare provvede nell'ambito delle norme del presente Statuto e del regolamento:</p> <p>a) alla realizzazione, alla manutenzione ed alla gestione di rifugi alpini e bivacchi;</p> <p>b) al tracciamento, alla realizzazione ed alla manutenzione di sentieri, opere alpine ed attrezzature alpinistiche;</p> <p>c) alla diffusione della frequentazione della montagna ed all'organizzazione di iniziative alpinistiche, scialpinistiche, escursionistiche, sciescursionistiche, ciclo escursionistiche, speleologiche, naturalistiche, sportivo dilettantistiche, dell'alpinismo giovanile e di ogni attività ad esse collegata o propedeutica o comunque prevista dallo Statuto Nazionale;</p> <p>d) all'organizzazione ed alla gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, scialpinistiche, escursionistiche, sci escursionistiche, ciclo escursionistiche, speleologiche, naturalistiche dell'alpinismo giovanile e di ogni attività ad esse collegata o propedeutica o comunque prevista dallo Statuto Nazionale;</p> <p>e) all'organizzazione di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nell'esercizio delle attività di cui ai precedenti punti</p>

<p>escursionistiche e speleologiche; f) alla promozione di attività culturali, scientifiche e didattiche per la conoscenza di ogni aspetto dell'ambiente montano; g) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla protezione ed alla valorizzazione dell'ambiente montano, h) alla promozione di ogni altra attività inerente alla montagna; i) a curare la biblioteca, la cartografia e l'archivio. La S.A.F. non ha scopo di lucro, è indipendente, apartitica e aconfessionale ed improntata a spirito di democraticità</p>	<p>c) e d) escursionistiche e speleologiche o comunque prevista dallo Statuto Nazionale; f) alla promozione di attività culturali, scientifiche e didattiche per la conoscenza di ogni aspetto dell'ambiente montano; g) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla tutela e dalla valorizzazione dell'ambiente montano; h) alla promozione di ogni altra attività inerente alla montagna; i) a curare la biblioteca, la cartografia e l'archivio. La S.A.F. non ha scopo di lucro, è indipendente, apartitica e aconfessionale</p>
<p>Art. 3 - <i>Stendardo.</i>- Lo stendardo della S.A F è giallo/azzurro, reca al centro lo stemma della sezione l'aquila con gli strumenti dell'esplorazione alpinistica ed un cartiglio con la scritta "Società Alpina Friulana", sul retro il tricolore, lo stendardo può intervenire in cerimonie e manifestazioni soltanto in seguito ad una delibera del Consiglio Direttivo o, in caso d'urgenza, del Presidente.</p>	<p>Art. 3 - <i>Stendardo.</i>- Lo stendardo della S.A F è giallo/azzurro/marrone, reca al centro lo stemma della sezione l'aquila con gli strumenti dell'esplorazione alpinistica ed un cartiglio con la scritta "Società Alpina Friulana", sul retro il tricolore, lo stendardo può intervenire in cerimonie e manifestazioni soltanto in seguito ad una delibera del Consiglio Direttivo o, in caso d'urgenza, del Presidente.</p>
<p>TITOLO II DEI SOCI</p>	<p>TITOLO II DEI SOCI</p>
<p>CAPO 1° CATEGORIE, NUMERO, STRANIERI</p>	<p>CAPO 1° CATEGORIE, NUMERO, STRANIERI</p>
<p>Art. 4 - <i>Categorie.</i> - I soci della S.A.F. si distinguono nelle seguenti categorie: Soci ordinari Soci familiari Soci giovani Soci benemeriti. La categoria dei "Soci Benemeriti" è costituita presso la Sede Sociale Sezionale: e' puramente onorifica e l'iscrizione nei relativi elenchi non comporta alcun diritto dovere sociale. II numero dei Soci, per qualsiasi categoria, è illimitato.</p>	<p>Art. 4 – <i>Categorie-</i> I soci della S.A.F si distinguono nelle seguenti categorie: Soci ordinari; Soci familiari; Soci giovani; Soci benemeriti. Il numero di soci, per qualsiasi categoria, è illimitato. Note: l'attuale secondo comma del presente articolo viene spostato all'art. 8</p>
<p>Art. 5 - <i>Soci ordinari</i> - Possono essere "Soci Ordinari" le persone fisiche maggiorenni, che ne facciano domanda sull'apposito modulo ed a seguito dell'accettazione della domanda stessa.</p>	<p>Art. 5 - <i>Soci ordinari</i> - Possono essere "Soci Ordinari" le persone fisiche maggiorenni, che ne facciano domanda sull'apposito modulo ed a seguito dell'accettazione della domanda stessa.</p>
<p>Art. 6 - <i>Soci Familiari.</i>- Possono essere</p>	<p>Art. 6 - <i>Soci Familiari.</i>- Possono essere "Soci Familiari"</p>

"Soci Familiari" componenti della famiglia del socio ordinario e con esso conviventi che ne facciano domanda sull'apposito modulo ed a seguito dell'accettazione della domanda stessa.	componenti della famiglia del socio ordinario e con esso conviventi che ne facciano domanda sull'apposito modulo ed a seguito dell'accettazione della domanda stessa.
Art. 7 - <i>Soci Giovani</i> - Possono essere "Soci Giovani" le persone fisiche minorenni che ne facciano domanda sull'apposito modulo ed a seguito dell'accettazione della domanda stessa: la domanda deve essere controfirmata da uno dei genitori o da chi ne fa le veci.	Art. 7 - <i>Soci Giovani</i> - Possono essere "Soci Giovani" le persone fisiche minorenni che ne facciano domanda sull'apposito modulo ed a seguito dell'accettazione della domanda stessa: la domanda deve essere controfirmata da uno dei genitori o da chi ne fa le veci.
Art. 8- <i>Soci Benemeriti</i> - Nell'elenco dei "Soci Benemeriti" il Consiglio Direttivo può iscrivere, a seguito di sovvenzioni o contributi offerti o già ricevuti, Società, Enti, Istituzioni, Associazioni, Amministrazioni. Lo stesso può richiedere alla Segretaria Generale del CAI il rilascio di appositi diplomi da intestare ai soci benemeriti	Art. 8 - <i>Soci Benemeriti</i> Nell'elenco dei "Soci Benemeriti" il Consiglio Direttivo può iscrivere, a seguito di sovvenzioni o contributi offerti o già ricevuti, Società, Enti, Istituzioni, Associazioni, Amministrazioni. Lo stesso può richiedere alla Segretaria Generale del CAI il rilascio di appositi diplomi da intestare ai soci benemeriti. La categoria dei "Soci Benemeriti" è costituita presso la Sede Sociale Sezionale: è puramente onorifica e l'iscrizione nei relativi elenchi non comporta alcun diritto o dovere sociale.
Art 9 - <i>Aggregati</i> - I soci ordinari, famigliari o giovani di ciascuna sezione del C.A.I. (sezione di appartenenza) possono presentare domanda sull'apposito modulo di aggregarsi alla S.A.F. (Sezione di aggregazione), rimanendo però inclusi a tutti gli effetti tra i soci della sola sezione di appartenenza. Il Consiglio Direttivo della S.A.F. delibera sull'accettazione della domanda -	Art 9 - <i>Aggregati</i> - I soci ordinari, famigliari o giovani di ciascuna sezione del C.A.I. (sezione di appartenenza) possono presentare domanda sull'apposito modulo di aggregarsi alla S.A.F. (Sezione di aggregazione), rimanendo però inclusi a tutti gli effetti tra i soci della sola sezione di appartenenza. Il Consiglio Direttivo della S.A.F. delibera sull'accettazione della domanda -
Art. -10 <i>Albo d'Onore della S.A.F.</i> - Presso la Sede Sezionale è istituito un albo d'onore per iscrivere, anche alla memoria, i nomi dei soci che abbiano bene meritato nei riguardi dell'associazione. L'iscrizione è deliberata dal Consiglio Direttivo.	Art. -10 <i>Albo d'Onore della S.A.F.</i> - Presso la Sede Sezionale è istituito un albo d'onore per iscrivere, anche alla memoria, i nomi dei soci che abbiano bene meritato nei riguardi dell'associazione. L'iscrizione è deliberata dal Consiglio Direttivo.
Art. 11 - <i>Stranieri</i> . - E' consentita l'iscrizione a Socio di cittadini stranieri quando non sia esclusa l'iscrizione a Socio degli italiani da parte I del Club Alpino della Nazione cui lo Straniero appartiene.	Art. 11 - <i>Stranieri</i> . - È consentita l'iscrizione a Socio di cittadini stranieri quando non sia esclusa l'iscrizione a Socio degli italiani da parte I del Club Alpino della Nazione cui lo Straniero appartiene.
CAPO 2° DOMANDA ED AMMISSIONE	CAPO 2° DOMANDA ED AMMISSIONE
Art. 12 - <i>Domanda</i> - La domanda di iscrizione deve essere presentata sull'apposito modulo ed essere controfirmata da un Socio, tale da almeno tre anni. La domanda presentata nell'ultimo bimestre dell'anno ha effetto per l'anno successivo.	Art. 12 - <i>Domanda</i> - La domanda di iscrizione deve essere redatta sull'apposito modulo sottoscritto dal richiedente.
Art. 13 - <i>Ammissione</i> .- Il Consiglio Direttivo delibera insindacabilmente sull'ammissione nella prima seduta successiva alla data di presentazione	Art. 13 - <i>Ammissione</i> . - Il Consiglio Direttivo delibera insindacabilmente sull'ammissione nella prima seduta successiva alla data di presentazione della domanda. L'ammissione ha effetto dalla data di arrivo

<p>della domanda. L'ammissione ha effetto dalla data di arrivo alla segreteria generale dell'elenco dei nominativi. Se però la domanda è presentata nell'ultimo bimestre dell'anno solare l'ammissione, salvo diversa istanza del richiedente, ha effetto dal 1° gennaio successivo.-</p>	<p>alla segreteria generale dell'elenco dei nominativi. Se però la domanda è presentata nell'ultimo bimestre dell'anno solare l'ammissione, salvo diversa istanza del richiedente, ha effetto dal 1° gennaio successivo.-</p>
<p>CAPO 3° QUOTE SOCIALI ---</p>	<p>CAPO 3° QUOTE SOCIALI ---</p>
<p>Art. 14 - <i>Quote sociali</i> - La quota associativa sezionale per la parte eccedente quella stabilita dall'Assemblea dei Delegati viene fissata dall'Assemblea dei Soci a valere dall'anno successivo. Nella stessa occasione verrà stabilita la quota di aggregazione di soci di altre sezioni del CAI.</p>	<p>Art. 14 - Quote sociali - La quota associativa sezionale per la parte eccedente quella stabilita dall'Assemblea dei Delegati viene fissata dall'Assemblea dei Soci a valere dall'anno successivo. Nella stessa occasione viene stabilita la quota di aggregazione di soci di altre sezioni del CAI.</p>
<p>Art. 15 - <i>Versamenti</i>. - La quota deve essere versata entro il 31 marzo di ciascun anno. Scaduto tale termine il Socio è dichiarato moroso e cancellato dal "Registro dei Soci". Le quote sociali per i nuovi iscritti debbono essere versate all'atto della presentazione della domanda: in caso di mancata accettazione della domanda stessa verranno immediatamente restituite.</p>	<p>Art. 15 - Versamenti. - La quota deve essere versata entro il 31 marzo di ciascun anno. Scaduto tale termine il Socio è dichiarato moroso e cancellato dal "Registro dei Soci". Le quote sociali per i nuovi iscritti debbono essere versate all'atto della presentazione della domanda: in caso di mancata accettazione della domanda stessa verranno immediatamente restituite.</p>
<p>CAPO 4^ - PERDITA E RIACQUISTO- DELLA QUALITÀ DI SOCIO</p>	<p>CAPO 4^ - PERDITA E RIACQUISTO- DELLA QUALITÀ DI SOCIO</p>
<p>Art. 16 - <i>Perdita della qualità di socio</i>. La qualità di socio viene a cessare: a) per morte; b) per radiazione; c) per morosità; d) per dimissioni. Il socio può dimettersi in qualsiasi momento; le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota sociale versata. Il socio è considerato moroso se non rinnova la propria adesione versando la quota associativa annuale entro il 31 marzo di ciascun anno sociale. L'accertamento della morosità è di competenza del Consiglio Direttivo. Il socio di cui sia stata accertata la morosità perde tutti i diritti spettanti ai soci. Nei rilevati casi di indegnità, incompatibilità, ecc. Il Presidente comunicherà al socio, con lettera raccomandata AR, ogni sua eccezione e rilievo, il Consiglio Direttivo prenderà indi la propria decisione nella prima seduta successiva. Ove la decisione sia di radiazione, essa va comunicata, con lettera raccomandata AR, oltreché al socio</p>	<p>Art. 16 - Perdita della qualità di socio. La qualità di socio viene a cessare: a) per morte; b) per radiazione; c) per morosità; d) per dimissioni. Il socio può dimettersi in qualsiasi momento; le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo, hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota sociale versata. Il socio è considerato moroso se non rinnova la propria adesione versando la quota associativa annuale entro il 31 marzo di ciascun anno sociale. L'accertamento della morosità è di competenza del Consiglio Direttivo. Il socio di cui sia stata accertata la morosità perde tutti i diritti spettanti ai soci. Nei casi di indegnità, incompatibilità e simili, il Presidente comunicherà al socio, con lettera AR, l'addebito che gli viene contestato su invito a presentare entro 30 giorni con lettera raccomandata AR, ogni sua eccezione o rilievo, il Consiglio Direttivo prenderà indi la propria decisione nella prima seduta successiva. Ove la decisione sia di radiazione, essa va comunicata al socio con lettera raccomandata AR. I ricorsi avverso la decisione devono essere attuati con le modalità previste dal presente Statuto</p>

<p>stesso anche al Comitato di Coordinamento. I ricorsi avversi alla decisione devono essere attuati con le modalità previste dal Regolamento Generale.</p>	
<p>Art. 17 - <i>Riacquisto della qualità di Socio</i>- Chi ha perduto la qualità di socio per morosità può riacquistarla in qualsiasi momento presentando domanda di riiscrizione alla Sede Sociale Sezionale o alla stessa Sottosezione; nel caso intendesse mantenere l'anzianità di iscrizione dovrà provvedere al pagamento di tutte le quote arretrate. Chi ha perduto la qualità di socio per radiazione non può presentare domanda di riiscrizione prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla data di radiazione.</p>	<p>Art. 17 - Riacquisto della qualità di Socio- Chi ha perduto la qualità di socio per morosità può riacquistarla in qualsiasi momento presentando domanda di riiscrizione alla Sede Sociale Sezionale o alla stessa Sottosezione; nel caso intendesse mantenere l'anzianità di iscrizione dovrà provvedere al pagamento di tutte le quote arretrate nella misura prevista dalla Sede Centrale del C.A.I.</p>
<p>CAPO 5° - DIRITTI DEI SOCI-----</p>	<p>CAPO 5° - DIRITTI DEI SOCI-----</p>
<p>Art. 18 - <i>Elettorato attivo</i> - Tutti i Soci, purché alla data dell'Assemblea di età non inferiore ai 18 anni ed in regola con la quota sociale dell'anno in corso, hanno diritto di voto nelle Assemblee Sezionali e nelle rispettive Assemblee Sottosezionali.</p>	<p>Art. 18 - Elettorato attivo - Tutti i Soci, purché alla data dell'Assemblea di età non inferiore ai 18 anni ed in regola con la quota sociale dell'anno in corso, hanno diritto di voto nelle Assemblee Sezionali e nelle rispettive Assemblee Sottosezionali.</p>
<p>Art. 19 - <i>Elettorato passivo</i> - Tutti i Soci, purché tali da almeno due anni e purché di età non inferiore ai 18 anni, possono essere eletti alle cariche sociali: tutte le cariche sociali sono totalmente gratuite.</p>	<p>Art. 19 - Elettorato passivo Tutti i Soci, purché tali da almeno due anni e purché di età non inferiore ai 18 anni, possono essere eletti alle cariche sociali. tutte le cariche sociali sono gratuite.</p>
<p>Art. 20- <i>Distintivi sociali</i> - I soci hanno diritto di fregiarsi del distintivo del C.A. I. e del distintivo della S.A.F.</p>	<p>Art. 20- Distintivi sociali - I soci hanno diritto di fregiarsi del distintivo del C.A. I. e del distintivo della S.A.F.</p>
<p>Art. 21 - <i>Distintivi d'argento e d'oro</i> - I Soci, tali ininterrottamente da 25 o da 50 anni, ricevono in omaggio gli speciali distintivi d'argento e d'oro del C.A.I..-</p>	<p>Art. 21 - Distintivi d'argento e d'oro - I Soci, tali ininterrottamente da 25 o da 50 anni, ricevono in omaggio gli speciali distintivi d'argento e d'oro del C.A.I..-</p>
<p>Art. 22 - <i>Pubblicazioni sociali</i> - I Soci ordinari e gli aggregati ricevono gratuitamente le pubblicazioni edite dalla SAF stabilite dal Consiglio Direttivo entro il mese di ottobre di ogni anno. Per i nuovi soci il diritto sorge dalla data di iscrizione. I soci ordinari ricevono anche le pubblicazioni edite dal CAI secondo le norme stabilite dal regolamento generale.</p>	<p>Art. 22 – Pubblicazioni sociali – I Soci ordinari e gli aggregati ricevono gratuitamente le pubblicazioni periodiche edite dalla SAF. I Soci ordinari ricevono anche le pubblicazioni edite dal CAI secondo le norme stabilite dallo Statuto Nazionale.</p>
<p>Art 23 - <i>Beni sociali</i> - Di tutti i beni sociali, sia mobili che immobili i Soci</p>	<p>Art. 23 - Beni sociali - Di tutti i beni sociali, sia mobili che immobili, i Soci hanno diritto di uso e di</p>

<p>hanno diritto di uso e di godimento: i beni mobili, tuttavia non potranno essere asportati dalla loro sede usuale se non previo permesso scritto del Presidente della Sezione o di un suo apposito Delegato, permesso da richiedersi e rilasciare di volta in volta.</p> <p>I Soci rispondono di quanto loro affidato, come da ricevuta scritta in apposito registro e salvo particolari deroghe, dovranno provvedere alla riconsegna, nello stesso stato e grado e nello stesso luogo, entro il termine all'uopo stabilito.</p> <p>I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio della sezione anche nel caso di suo scioglimento o liquidazione. Non è ammessa la distribuzione ai soci, anche parziale ed in qualunque forma, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi o riserve o quote del patrimonio della sezione.</p>	<p>godimento esclusivamente per lo svolgimento delle attività sociali.</p> <p>I Soci rispondono di quanto loro affidato, come da ricevuta scritta in apposito registro e salvo particolari deroghe, dovranno provvedere alla riconsegna, nello stesso stato e grado e nello stesso luogo, entro il termine all'uopo stabilito.</p> <p>I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio della sezione anche nel caso di suo scioglimento o liquidazione. Non è ammessa la distribuzione ai soci, anche parziale ed in qualunque forma, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi o riserve o quote del patrimonio della sezione.</p>
<p>Art. 24 - <i>Trasferimento</i> - il socio può richiedere il trasferimento ad una delle sottosezioni della S.A.F. o ad altra sezione presentando apposita domanda. La richiesta di trasferimento da una sezione ad un'altra sarà comunicata alla sezione di provenienza dalla sezione presso la quale il socio intende iscriversi.</p> <p>I trasferimenti all'interno della S.A.F. devono essere notificati alla sede sezionale.</p> <p>I trasferimenti hanno decorrenza dalla data della comunicazione.</p>	<p>Art. 24 – Trasferimento</p> <p>Il socio può trasferirsi in un'altra sezione o sottosezioni della S.A.F. o di altra sezione del CAI presentando alla destinataria apposita domanda.</p>
<p>Art. 25 - <i>Controversie: ricorsi e reclami</i> - In caso di controversie tra Soci o tra Soci con altra Sezione o Sottosezione, o con Soci di altra Sezione o Sottosezione, o tra Soci e la Sede Sociale Sezionale o una Sottosezione, gli interessati, prima di adire l'organo competente designato dall'articolo 31 del Regolamento Generale dovranno proporre reclamo al Consiglio Direttivo Sezionale per un tentativo di conciliazione.</p> <p>Ricorsi e reclami devono essere proposti con lettera raccomandata r.r. entro un mese rispettivamente dal fatto o dalla comunicazione della decisione.</p> <p>La decisione sui ricorsi verranno dato entro tre mesi e comunicate con lettera raccomandata r.r.</p> <p>Contro le decisioni degli organi competenti è ammesso reclamo al Collegio dei Probiviri con le modalità di cui sopra: copia del ricorso deve essere contemporaneamente inviata al Consiglio Direttivo Sezionale . I termini indicati del succitato art. 31 decorrono dalla fine del cammino previsti ai due precedenti capoversi.</p>	<p>Art. 25 - Controversie: ricorsi e reclami</p> <p>In caso di controversie che coinvolgano, in qualsivoglia rapporto fra loro, Soci, Sezione, Sottosezioni, altre Sezioni o Sottosezioni o Soci di queste ultime, chi intenda adire l'organo competente designato dovrà previamente proporre reclamo al Consiglio Direttivo per un tentativo di conciliazione.</p> <p>Ricorsi e reclami devono essere proposti con lettera raccomandata a.r. entro un mese rispettivamente dal fatto o dalla comunicazione della decisione.</p> <p>Le decisioni sui ricorsi verranno dato entro tre mesi e comunicate con lettera raccomandata a.r.. Contro le decisioni degli organi competenti è ammesso reclamo al Collegio dei Probiviri con le modalità di cui sopra: copia del ricorso deve essere contemporaneamente inviata al Consiglio Direttivo Sezionale.</p> <p>Non è ammesso che, durante l'iter della controversia, la stessa venga resa di pubblica ragione in tutto o in parte.</p>

<p>Non è ammesso che, durante l'iter della controversia, la stessa venga resa di pubblica ragione in tutto o in parte.</p>	
<p>Art. 26 - <i>Altri diritti</i> - Tutti i soci godono e fruiscono, in condizioni di parità dei diritti, facoltà, facilitazioni e quanto previsto e stabilito dallo Statuto Sociale e dal Regolamento Generale del C.A.I. oltre che dal presente Regolamento Sezionale e quindi, oltre quanto sopra previsto e stabilito, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • possono partecipare ai congressi nazionali del C.A.I. • possono usufruire dei rifugi della Sede Centrale, delle Sezioni con parità di trattamento rispetto ai consoci del C.A.I. ed a condizioni preferenziali rispetto ai non soci; <p>I soci hanno diritto di chiedere l'inserimento all'Ordine del Giorno della Assemblea Ordinaria Annuale di oggetti ed argomenti di interesse sociale: la richiesta deve pervenire al Presidente almeno un mese prima della data di convocazione della Assemblea e deve essere sottoscritta da almeno un ventesimo dei soci che hanno diritto a partecipare alla stessa.</p>	<p>Art. 26 - Altri diritti - Tutti i soci godono e fruiscono, in condizioni di parità dei diritti, facoltà, facilitazioni e quanto previsto e stabilito dallo Statuto Sociale e dal Regolamento Generale del C.A.I. oltre che dal presente Regolamento Sezionale e quindi, oltre quanto sopra previsto e stabilito, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • possono partecipare ai congressi nazionali del C.A.I. • possono usufruire dei rifugi della Sede Centrale, delle Sezioni con parità di trattamento rispetto ai consoci del C.A.I. ed a condizioni preferenziali rispetto ai non soci; <p>I soci hanno diritto di chiedere l'inserimento all'Ordine del Giorno della Assemblea Ordinaria Annuale di oggetti ed argomenti di interesse sociale: la richiesta deve pervenire al Presidente almeno un mese prima della data di convocazione della Assemblea e deve essere sottoscritta da almeno un ventesimo dei soci che hanno diritto a partecipare alla stessa.</p>
<p>CAPO 6° - DOVERI DEI SOCI-----</p>	<p>CAPO 6° - DOVERI DEI SOCI-----</p>
<p>Art. 27 - <i>Iniziative dei Soci</i> - I Soci singoli, o i gruppi o comitati, ecc. di Soci, non possono prendere alcuna iniziativa o attuare alcuna manifestazione, attività, azione ecc. che si rappresenti ai terzi come esplicita nel nome e per conto della S.A.F, se non previa specifica autorizzazione del Consiglio Direttivo.- Tutte le prestazioni fornite dai soci sono gratuite.</p>	<p>Art. 27 - Iniziative dei Soci- I Soci, né individualmente né collettivamente possono prendere alcuna iniziativa o attuare alcuna manifestazione, attività, azione o altro che si rappresenti ai terzi come esplicita nel nome e per conto della S.A.F, se non previa specifica autorizzazione del Consiglio Direttivo. Tutte le prestazioni fornite dai soci per lo svolgimento delle attività sociali sono gratuite.</p>

<p>Art .28 - <i>Comportamento, ammonizione, sospensione</i>- Il Socio, nella sua attività alpinistica e sociale deve tenere comportamenti ed atteggiamenti conformi al tradizionale spirito informatore della S.A.F.</p> <p>In difetto, egli verrà dal Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, ammonito per iscritto una prima volta e diffidato per iscritto una seconda volta.</p> <p>Nei casi più gravi, ove sia configurabile l'ipotesi di radiazione di cui art. 13 egli verrà sospeso fino ad un anno con il ritiro della tessera: questo provvedimento verrà affisso (per estratto) all'albo sociale e comunicato alla Sede Centrale.</p>	<p>Art. 28 - <i>Comportamento, ammonizione e sospensione</i>- Il socio nella sua attività alpinistica e sociale, deve tener comportamenti e atteggiamenti conformi al tradizionale spirito informatore della S.A.F.</p> <p>In difetto, egli verrà dal Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, ammonito per iscritto una prima volta e diffidato per iscritto una seconda volta.</p> <p>Nei casi più gravi il Socio verrà sospeso fino ad un anno con il ritiro della tessera: questo provvedimento sarà affisso (per estratto) all'Albo Sociale e comunicato alla Sede Centrale.</p> <p>È fatta salva l'adozione del provvedimento di radiazione da parte del Consiglio Direttivo qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 16 del presente Statuto.</p>
<p>TITOLO III DELLA SEZIONE</p>	<p>TITOLO III DELLA SEZIONE</p>
<p>Art. 29 - <i>Organi Sociali.</i> - Organi Sociali della sezione sono:</p> <p>Assemblea Sezionale dei Soci;</p> <p>Il Presidente della Sezione;</p> <p>Ufficio di Presidenza;</p> <p>Consiglio Direttivo;</p> <p>Comitato Elettorale;</p> <p>Collegio dei Revisori dei Conti;</p> <p>Commissione di Coordinamento.</p>	<p>Art. 29 - <i>Organi Sociali.</i> - Organi Sociali della sezione sono:</p> <p>L'Assemblea dei Soci;</p> <p>Il presidente;</p> <p>Ufficio di Presidenza;</p> <p>Il Consiglio Direttivo;</p> <p>Comitato Elettorale;</p> <p>Il Collegio dei Revisori dei Conti;</p> <p>Commissione di Coordinamento.</p>
<p>Art. 30 - <i>Gratuità delle cariche.</i> - Le cariche negli organi delle strutture periferiche così come quelle della struttura centrale sono elettive e a titolo gratuito. La gratuità delle cariche esclude esplicitamente l'attribuzione e l'erogazione al socio, al coniuge o convivente, ai parenti entro il secondo grado di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato a partire dal momento della sua designazione ad una carica sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato, nonché per almeno tre anni dopo la conclusione dello stesso. Lo stesso principio vale nel caso di attribuzione di un incarico.</p>	<p>Art. 30 - <i>Gratuità delle cariche.</i> - Le cariche negli organi delle strutture periferiche così come quelle della struttura centrale sono elettive e a titolo gratuito. La gratuità delle cariche esclude esplicitamente l'attribuzione e l'erogazione al socio, al coniuge o convivente, ai parenti entro il secondo grado di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato a partire dal momento della sua designazione ad una carica sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato, nonché per almeno tre anni dopo la conclusione dello stesso. Lo stesso principio vale nel caso di attribuzione di un incarico.</p>
<p>Art. 31 - <i>Durata delle cariche.</i> - Gli eletti durano in carica tre anni. Escluso il presidente sezionale essi sono</p>	<p>Art. 31 – Durata delle cariche, Limiti alla rieleggibilità e al</p>

<p>rieleggibili illimitatamente.</p>	<p>cumulo di cariche. Gli eletti durano in carica tre anni. Fatto salvo quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento generale del C.A.I. in tema di incompatibilità e di divieto di cumulo di cariche, nessun socio può essere rieletto alla stessa carica sociale per oltre 9 anni consecutivi. Il socio sarà nuovamente eleggibile a tale carica decorsi tre anni dalla cessazione dell'ultimo mandato e per un nuovo periodo di massimo 9 anni. Qualora il socio abbia sostituito o sia stato eletto al posto di un socio decaduto e sia rimasto in carica al suo posto per non oltre un anno, tale periodo non conta al fine del computo del periodo triennale di ineleggibilità. Le cariche di segretario, tesoriere, consigliere, reggente di sottosezione, coordinatore di commissione o gruppo, direttore di scuola, revisore dei conti sono incompatibili fra loro. La carica di presidente e vicepresidente è incompatibile con ogni altra, eccetto quella di consigliere.</p>
<p>Art. 32 - <i>Scioglimento della sezione.</i>- L'Assemblea Straordinaria dei Soci nelle modalità previste al successivo art. 40 delibera lo scioglimento della S.A.F. - La deliberazione di scioglimento della Sezione deve essere approvata con la maggioranza dei tre quarti di tutti gli aventi diritto al voto, a norma e nei casi dell'articolo VI.I.9 dello Statuto del C.A.I.. Il Comitato Direttivo Regionale può deliberare lo scioglimento della Sezione nei casi previsti dal Regolamento Generale e dal Regolamento Disciplinare del Club Alpino Italiano. In caso di inerzia accertata il Comitato Direttivo Centrale subentra d'ufficio con funzioni di supplenza e delibera nel termine di sessanta giorni dalla conoscenza dei fatti In caso di scioglimento della sezione la liquidazione deve farsi sotto il controllo del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti del Club Alpino Italiano. Le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, sono assunte in consegna e amministrare per non più di tre anni dal Comitato Direttivo Regionale e dopo tale periodo restano acquisite al patrimonio del Gruppo Regionale (o Raggruppamento Regionale di Sezioni) interessato.</p>	<p>Art. 32- Scioglimento della S.A.F. -L'Assemblea Straordinaria dei Soci delibera lo scioglimento della S.A.F., secondo quanto previsto dal Regolamento Generale del C.A.I., nel rispetto dell'importanza che il patrimonio della S.A.F. ha avuto nella storia del Friuli. La deliberazione di scioglimento deve essere approvata con la maggioranza dei tre quarti di tutti gli aventi diritto al voto.</p>
<p>TITOLO IV - ORGANI SOCIALI</p>	<p>TITOLO IV - ORGANI SOCIALI</p>
<p>CAPO 1° - ASSEMBLEE SEZIONALI DEI SOCI----</p>	<p>CAPO 1° - ASSEMBLEE SEZIONALI DEI SOCI----</p>
<p>Art. 33 - <i>Assemblea Ordinaria Annuale Sezionale-</i> L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano della Sezione; essa rappresenta tutti i Soci e le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o</p>	<p>Art. 33 - <i>Assemblea Ordinaria Annuale Sezionale.</i> - L'Assemblea è costituita dai Soci ed è l'organo sovrano della Sezione; essa rappresenta tutti i Soci e le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti e dissenzienti. L'Assemblea Ordinaria Annuale</p>

<p>dissenzianti. L'Assemblea Ordinaria Annuale Sezionale deve essere convocata ogni anno entro il 31 marzo. Il relativo O.d.G. oltre gli oggetti previsti dallo "Statuto" e dal "Regolamento Generale" del C.A.I., deve obbligatoriamente recare i seguenti oggetti:</p> <p>a) elezioni delle cariche sociali previste dal presente "Regolamento Sezionale";</p> <p>b) nomina dei Delegati all'Assemblea dei Delegati del C.A.I.;</p> <p>e) esame ed approvazione del bilancio consuntivo dell'anno sociale precedente;</p> <p>d) esame ed approvazione del bilancio preventivo dell'anno sociale in corso.</p> <p>All'O.d.G. potrà inoltre essere posto ogni altro eventuale oggetto e argomento di interesse della SAF considerata nell'insieme della Sede Sociale Sezionale e delle sue Sottosezioni. Sono in particolare di competenza dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria l'apportare modifiche al presente "Regolamento Sezionale", deliberare l'alienazione, l'acquisto e la costituzione di vincoli reali su beni immobili e lo scioglimento della S.A.F</p>	<p>Sezionale deve essere convocata ogni anno entro il 31 marzo. Il relativo O.d.G. oltre gli oggetti previsti dallo "Statuto" e dal "Regolamento Generale" del C.A.I., deve obbligatoriamente recare i seguenti oggetti:</p> <p>a) elezioni delle cariche sociali previste dal presente Statuto;</p> <p>b) elezione dei Delegati all'Assemblea dei Delegati del C.A.I.;</p> <p>e) esame ed approvazione del bilancio consuntivo dell'anno sociale precedente;</p> <p>d) esame ed approvazione del bilancio preventivo dell'anno sociale in corso.</p> <p>All'O.d.G. potrà inoltre essere posto ogni altro eventuale oggetto e argomento di interesse della SAF considerata nell'insieme della Sede Sociale Sezionale e delle sue Sottosezioni. Sono in particolare di competenza dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria l'apportare modifiche al presente statuto deliberare l'alienazione, l'acquisto e la costituzione di vincoli reali su beni immobili e lo scioglimento della S.A.F</p>
<p>Art. 34 - Modalità di convocazione. - II Presidente Sezionale almeno 10 giorni prima della convocazione, dovrà spedire a tutti i soci aventi diritto al voto un avviso, anche attraverso fax o posta elettronica, indicante il giorno, ora, luogo della riunione, nonché l'O.d.G. degli argomenti ed oggetti in esame e decisione.</p> <p>L'Assemblea si intenderà sempre regolarmente convocata in seconda convocazione trascorse almeno 24 ore dall'orario indicato per la prima.</p>	<p>Art 34- Modalità di convocazione assemblea ordinaria e straordinaria -</p> <p>Il presidente Sezionale almeno 10 giorni prima della data fissata per l'assemblea, dovrà provvedere all'affissione del relativo avviso all'albo sociale e delle Sottosezioni e pubblicazione dello stesso sul sito web della S.A.F., e dovrà spedire a tutti i soci aventi diritto al voto un avviso, anche attraverso fax o posta elettronica, indicante il giorno, ora, luogo della riunione, nonché l'O.d.G. degli argomenti ed oggetti in esame e decisione.</p> <p>L'Assemblea si intenderà sempre regolarmente convocata in seconda convocazione trascorse almeno 24 ore dall'orario indicato per la prima.</p> <p>L'Assemblea straordinaria, viene convocata ogniquialvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità, ovvero un ventesimo dei Soci aventi diritto al voto oppure il Consiglio dei Revisori dei Conti ne faccia istanza scritta al Presidente con precisa indicazione dell'oggetto o degli oggetti da esaminare e decidere.</p>
<p>Art. 35 -Validità della costituzione. - L'Assemblea si riterrà validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei Soci aventi diritto a voto e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti aventi diritto a voto. I</p>	<p>Art. 35 -Validità della costituzione. - L'Assemblea si riterrà validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei Soci aventi diritto a voto e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti aventi diritto a voto. I Soci assenti possono farsi rappresentare, esclusivamente a</p>

<p>Soci assenti possono farsi rappresentare, esclusivamente a mezzo delega scritta su apposito modulo predisposto dalla Segreteria da altro Socio, ma nessun Socio può rappresentare più di due assenti. II Consiglio Direttivo nomina una Commissione di verifica dei poteri per accertare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di partecipare all'Assemblea. -</p>	<p>mezzo delega scritta su apposito modulo predisposto dalla Segreteria da altro Socio, ma nessun Socio può rappresentare più di due assenti. Il Consiglio Direttivo nomina una Commissione di verifica dei poteri per accertare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di partecipare all'Assemblea. -</p>
<p>Art. 36 - <i>Funzionamento dell'Assemblea.</i> - L'Assemblea è presieduta dal Presidente che chiama uno dei Soci presenti a fungere da Segretario. L'Assemblea nomina a maggioranza dei presenti tre scrutatori I lavori e le deliberazioni assembleari sono constatati e documentati mediante verbale redatto dal Segretario e firmato, oltre che da lui e dal Presidente dai tre scrutatori.</p>	<p>Art. 36 - <i>Funzionamento dell'Assemblea.</i> - L'Assemblea è presieduta dal Presidente che chiama uno dei Soci presenti a fungere da Segretario. L'Assemblea nomina a maggioranza dei presenti tre scrutatori I lavori e le deliberazioni assembleari sono constatati e documentati mediante verbale redatto dal segretario e firmato, oltre che da lui e dal presidente dai tre scrutatori.</p>
<p>Art. 37 - <i>Validità delle deliberazioni.</i> - L'Assemblea delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti al momento di ogni votazione. Fanno eccezione l'alienazione e l'iscrizione di vincoli reali sugli immobili che devono essere approvati dai due terzi dei soci presenti aventi diritto al voto e lo scioglimento della S.A.F. che deve essere approvato con la maggioranza dei tre quarti dei soci presenti aventi diritto al voto. Le votazioni sono normalmente a voto palese, salvo che la maggioranza dei presenti chieda la votazione per scheda segreta. Le elezioni e le designazioni sono effettuate con voto libero e segreto. Il voto per la designazione e per l'elezione alle cariche sociali è libero, in quanto l'elettore ha il diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica, ed è segreto in quanto l'elettore ha il diritto di esprimere la propria volontà esclusivamente su scheda segreta. E' escluso pertanto dal procedimento di designazione o di elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione. Tutte le deliberazioni dell'Assemblea, i bilanci approvati ed i risultati delle elezioni sono resi pubblici mediante affissione all'Albo Sezionale per almeno 15 giorni. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui ai precedenti III.4 a), III.4 b) e III.4 c) . Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui ai precedenti art. 33, 34, 35, e 36.</p>	<p>Art. 37 - <i>Validità delle deliberazioni.</i> - L'Assemblea delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti al momento di ogni votazione. Fanno eccezione l'alienazione e l'iscrizione di vincoli reali sugli immobili che devono essere approvati dai due terzi dei soci presenti aventi diritto al voto e lo scioglimento della S.A.F. che deve essere approvato con la maggioranza dei tre quarti dei soci presenti aventi diritto al voto. Le votazioni sono normalmente a voto palese, salvo che la maggioranza dei presenti chieda la votazione per scheda segreta. Le elezioni e le designazioni sono effettuate con voto libero e segreto. Il voto per la designazione e per l'elezione alle cariche sociali è libero, in quanto l'elettore ha il diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica, ed è segreto in quanto l'elettore ha il diritto di esprimere la propria volontà esclusivamente su scheda segreta. E' escluso pertanto dal procedimento di designazione o di elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione. Tutte le deliberazioni dell'Assemblea, i bilanci approvati ed i risultati delle elezioni sono resi pubblici mediante affissione all'Albo Sezionale per almeno 15 giorni. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui ai precedenti III.4 a), III.4 b) e III.4 c) . Si osservano, in quanto applicabili,</p>

<p>Art. 38 - <i>Assemblea straordinaria.</i> - L'Assemblea straordinaria Sezionale, viene convocata ogniqualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità, ovvero un ventesimo dei Soci aventi diritto a voto oppure il Consiglio dei Revisori dei Conti ne faccia istanza scritta al Presidente con precisa indicazione dell'oggetto o degli oggetti da esaminare e decidere.</p>	<p>Testo Spostato all'articolo 34</p>
<p>CAPO II CONSIGLIO DIRETTIVO -</p>	<p>CAPO II CONSIGLIO DIRETTIVO -</p>
<p>Art. 39 - <i>Consiglio Direttivo.</i> - Il Consiglio Direttivo si compone di 9 membri, gli eletti durano in carica tre anni, si rinnovano per un terzo ogni anno e sono rieleggibili. - I componenti vengono eletti nel corso dell'Assemblea Ordinaria in maniera tale che un terzo sia espressione dei soci iscritti alle sottosezioni ed il rimanente sia espressione degli altri soci. - Sono membri di diritto del Consiglio Direttivo, con voto consultivo, gli ex Presidenti della S.A.F. ed il Comandante pro tempore della Brigata Alpina Julia.</p>	<p>Art.38 - Consiglio Direttivo. – Il Consiglio Direttivo si compone di 9 membri elettivi. Gli eletti durano in carica tre anni, si rinnovano per un terzo ogni anno e sono rieleggibili. I componenti vengono eletti nel corso dell'Assemblea Ordinaria, un terzo per espressione dei soci iscritti alle sottosezioni e due terzi, tendenzialmente in rappresentanza degli organi tecnici della Sezione, per espressione degli altri soci, mantenendo tale rapporto ad ogni elezione annuale in concordanza con quanto previsto dal comma precedente. Sono membri di diritto del Consiglio Direttivo, con voto consultivo, gli ex Presidenti della S.A.F. ed il Comandante pro tempore della Brigata Alpina Julia.</p>
<p>Art. 40 - <i>Poteri e compiti.</i> - Al Consiglio Direttivo sono demandati tutti i poteri e tutti i compiti riguardanti la gestione e l'amministrazione dell'associazione, nulla escluso ed eccettuato, salvo quanto è di specifica competenza di altri "Organi Sociali" secondo le disposizioni del presente "Regolamento Sezionale".</p>	<p>Art. 39- Poteri e compiti Il Consiglio Direttivo è l'organo di indirizzo, controllo e di gestione della S.A.F., a cui sono demandati tutti i poteri e tutti i compiti riguardanti la gestione e l'amministrazione dell'associazione, nulla escluso ed eccettuato, salvo quanto è di specifica competenza di altri Organi Sociali secondo le disposizioni del presente Statuto.</p>
<p>Art. 41 - <i>Sedute.</i> - II Consiglio Direttivo si riunisce in "seduta ordinaria" di norma una volta al mese ed in "seduta straordinaria" mediante convocazione scritta con almeno cinque giorni di preavviso, con esposizione all'albo sociale, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o utile o lo richieda un terzo dei Consiglieri. - Delle sedute del Consiglio deve essere redatto verbale a cura del Segretario: il verbale viene controfirmato dal Presidente e dal Vicepresidente. Le sedute sono aperte ai soci che non hanno però diritto di intervento, il Consiglio Direttivo tuttavia può a suo insindacabile giudizio prevedere di far svolgere riunioni in tutto o in parte a porte chiuse. Qualora lo stesso lo ritenga utile potranno essere invitati a partecipare con diritto di intervenire anche soci e persone estranee. L'invito ai Reggenti sottosezionali o loro rappresentanti è automatico e con diritto di intervento.</p>	<p>Art. 40 – Sedute. - Il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta ordinaria di norma una volta al mese ed in seduta straordinaria, ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario o utile o lo richieda un terzo dei Consiglieri. La convocazione deve avvenire, anche a mezzo email, con almeno 5 giorni di preavviso. Delle sedute del Consiglio deve essere redatto verbale a cura del segretario: il verbale viene controfirmato dal presidente e dal segretario. Le sedute sono aperte ai soci, che non hanno però diritto di intervento, il Consiglio Direttivo tuttavia può a suo giudizio prevedere di far svolgere riunioni in tutto o in parte a porte chiuse. Qualora lo stesso lo ritenga utile potranno essere invitati a partecipare con diritto di intervenire anche soci e persone estranee. La convocazione ai reggenti sottosezionali o loro rappresentanti, i presidente delle commissioni, coordinatori dei gruppi, i direttori delle scuole e i titolari di incarichi è automatica e con diritto di intervento.</p>

<p>Art. 42 - <i>Validità delle riunioni e delle deliberazioni.</i> - Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando, è presente la metà più uno dei suoi membri elettivi. Le deliberazioni sono valide quando riportano il voto favorevole della maggioranza dei votanti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.</p>	<p>Art. 41 - Validità delle riunioni e delle deliberazioni. - Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando, è presente la metà più uno dei suoi membri elettivi. Le deliberazioni sono valide quando riportano il voto favorevole della maggioranza dei votanti: in caso di parità prevale il voto del presidente.</p>
<p>Art. 43 - <i>Sostituzioni.</i> - I membri del Consiglio Direttivo decadono dall'ufficio per dimissioni, per perdita della qualità di socio, per assenza (esclusi gli ex Presidenti ed il Comandante pro tempore della Brigata Alpina Julia) non giustificata per tre volte consecutive alle sedute e per incompatibilità. Nei casi suddetti, nonché nel caso di morte, subentra immediatamente al membro decaduto il primo dei non eletti nella medesima elezione e ad ogni effetto prende il posto del sostituito. Qualora non vi fossero non eletti in quella votazione si ricorrerà a quella dell'anno precedente ed eventualmente ad una ancora precedente.-Qualora la sostituzione riguardi un membro cooptato il Consiglio Direttivo provvede sollecitamente a nuova cooptazione. -</p>	<p>Art. 42 – Sostituzioni. – I Membri elettivi del Consiglio Direttivo decadono dall'ufficio per dimissioni, per perdita della qualità di socio, per assenza non giustificata per tre volte consecutive alle sedute e per incompatibilità. Nei casi suddetti, nonché nel caso di morte, subentra immediatamente al membro decaduto il primo dei non eletti nella medesima elezione e ad ogni effetto prende il posto del sostituito. Qualora non vi fossero non eletti in quella votazione e il numero di consiglieri si riducesse al di sotto dei due terzi, si ricorrerà alla cooptazione di un socio da parte del Consiglio Direttivo, la cui scadenza corrisponde a quella naturale del membro sostituito. Qualora la sostituzione riguardi un membro cooptato, il Consiglio Direttivo provvede sollecitamente a nuova cooptazione</p>
<p>Art. 44 - <i>Incompatibilità.</i> - La valutazione della incompatibilità della posizione di membro del Consiglio Direttivo con uffici, cariche, mansioni, ecc. di qualsiasi genere e natura, in altri Enti, istituzioni, associazioni, ecc. è di competenza dello stesso Consiglio Direttivo.</p>	<p>Art. 43 - Incompatibilità. - La valutazione della incompatibilità della posizione di membro del Consiglio Direttivo con uffici, incarichi e mansioni di qualsiasi genere e natura in altri Enti, istituzioni, associazioni è di competenza dello stesso Consiglio Direttivo. Per ogni questione di incompatibilità fra cariche previste dallo Statuto si applica l'art. 31.</p>
<p>Art. 45 - <i>Responsabilità.</i> - La responsabilità patrimoniale dei componenti il Consiglio Direttivo sia interna che nei confronti di terzi, è solidale salvo dissenso manifestamente espresso e formalmente verbalizzato.</p>	<p>Art. 44 – Responsabilità. - La responsabilità patrimoniale derivante dalle delibere dei componenti il Consiglio Direttivo sia interna che nei confronti di terzi, è solidale salvo dissenso manifestamente espresso e formalmente verbalizzato.</p>
<p>CAPO III IL PRESIDENTE</p>	<p>CAPO III IL PRESIDENTE</p>
<p>Art.46 - <i>Il Presidente Sezionale.</i> - il Presidente è eletto nella prima seduta dopo l'Assemblea Ordina dal Consiglio Direttivo e dura in carica tre anni o fino alla scadenza del suo mandato di Consigliere se antecedente, è rieleggibile una prima volta e lo può essere ancora dopo almeno un anno di interruzione. Il Presidente in caso di impedimento temporaneo è sostituito dal Vice Presidente. In caso di cessazione del Presidente dal proprio ufficio, per qualsiasi ragione, il Vice Presidente ne</p>	<p>Art. 45 - Il Presidente Sezionale- Per la candidatura a presidente occorre almeno un'anzianità di almeno tre anni d'iscrizione alla S.A.F. Il presidente è eletto nella prima seduta dopo l'Assemblea Ordina dal Consiglio Direttivo e dura in carica tre anni o fino alla scadenza del suo mandato di Consigliere se antecedente, è rieleggibile una prima volta e lo può essere ancora dopo almeno un anno di interruzione. Il presidente in caso di impedimento temporaneo è sostituito dal vicepresidente. In caso di cessazione del</p>

<p>assume i poteri sino a quando sarebbe rimasto in carica il Presidente cessato o alla scadenza del suo mandato di Consigliere se antecedente.</p>	<p>Presidente dal proprio ufficio, il vicepresidente nella prima riunione successiva del Consiglio Direttivo porrà all'ODG la elezione del nuovo presidente.</p>
<p>Art. 47 - <i>Poteri e compiti.</i> - Il Presidente ha la rappresentanza legale della Sezione, anche in giudizio previa autorizzazione del Consiglio Direttivo. In particolare il Presidente:</p> <p>a) presiede il Consiglio Direttivo e cura l'attuazione delle relative deliberazioni;</p> <p>b) presiede l'Assemblea dei Soci e cura l'attuazione delle relative deliberazioni;</p> <p>c) sorveglia e coordina l'attività delle Commissioni e dei Gruppi;</p> <p>d) sorveglia e coordina il funzionamento di tutti servizi e di tutte le attività sociali;</p> <p>e) decide e provvede nei casi urgenti, riferendo al Consiglio Direttivo che è chiamato ad approvare l'operato nella prima successiva seduta;</p> <p>f) in definitiva, agisce ed opera secondo necessità ed opportunità per il miglior conseguimento dei fini e degli scopi sociali, all'uopo compiendo ogni atto e prendendo ogni iniziativa d'azione, di gestione, di direzione, ecc. che non sia espressamente riservata dal presente "Regolamento Sezionale" ad altri "Organi Sociali".</p>	<p>Art. 46 - <i>Poteri e compiti.</i> - Il presidente ha la rappresentanza legale della Sezione, anche in giudizio.</p> <p>In particolare il Presidente:</p> <p>a) presiede il Consiglio Direttivo e cura l'attuazione delle relative deliberazioni;</p> <p>b) presiede l'Assemblea dei Soci e cura l'attuazione delle relative deliberazioni;</p> <p>c) sorveglia e coordina l'attività delle Commissioni e dei Gruppi;</p> <p>d) sorveglia e coordina il funzionamento di tutti servizi e di tutte le attività sociali;</p> <p>e) decide e provvede nei casi urgenti, riferendo il proprio operato al Consiglio Direttivo che ne decide sulla ratifica nella prima successiva seduta;</p> <p>f) agisce ed opera secondo necessità ed opportunità per il miglior conseguimento dei fini e degli scopi sociali, all'uopo compiendo ogni atto e prendendo ogni iniziativa d'azione, di gestione, di direzione, che non sia espressamente riservata dal presente Statuto ad altri "Organi Sociali".</p> <p>Per quanto non previsto si applicano le norme del Regolamento C.A.I.</p>
<p>CAPO IV UFFICIO di PRESIDENZA ---</p>	<p>CAPO IV UFFICIO di PRESIDENZA ---</p>
<p>Art. 48 - <i>Ufficio di Presidenza.</i> - II Consiglio Direttivo Sezionale nella sua prima seduta dopo l'Assemblea Ordinaria Annuale nomina nel proprio seno un Vicepresidente e coopta due Soci in Consiglio, con diritto a voto consultivo, a meno che siano già Consiglieri, rispettivamente per le funzioni di Segretario e di Tesoriere: Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere costituiscono l'Ufficio di Presidenza.-</p>	<p>Art. 47 - <i>Ufficio di Presidenza e suoi compiti e funzioni.</i> - Il Consiglio Direttivo Sezionale nella sua prima seduta dopo l'Assemblea Ordinaria Annuale nomina nel proprio seno un vicepresidente e coopta due soci non consiglieri, rispettivamente per le funzioni di segretario e di tesoriere: presidente, vicepresidente, segretario e tesoriere costituiscono l'Ufficio di Presidenza.</p> <p>È possibile altresì la cooptazione di un solo socio non consigliere con funzione di segretario e di tesoriere. Tali cariche non sono incompatibili fra loro, in deroga a quanto previsto dall'art. 31 del presente Statuto.</p> <p>L'Ufficio di Presidenza coadiuva il presidente nei suoi compiti e nell'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo. Da esso dipendono eventuali collaboratori o consulenti esterni di cui la sezione intenda servirsi. In particolare l'Ufficio di Presidenza di intesa con il Collegio dei Revisori dei Conti, determina l'impostazione contabile e amministrativa della Sezione. A tale scopo emana una normativa a cui tutti devono attenersi non essendo assolutamente ammesse gestioni, e relative contabilità, autonome e separate per nessun particolare settore ovvero specifica attività.</p>

<p>Art. 49 - Compiti e funzioni dell'Ufficio di Presidenza. - L'Ufficio di Presidenza sotto la direzione del presidente provvede alla ordinaria amministrazione della Sezione. Da esso dipendono eventuali collaboratori o consulenti esterni di cui la sezione intenda servirsi. In particolare l'Ufficio di Presidenza di intesa con il Collegio dei Revisori dei Conti, determina l'impostazione contabile e amministrativa della Sezione. A tale scopo emana una normativa a cui tutti devono attenersi non essendo assolutamente ammesse gestioni, e relative contabilità, autonome e separate per nessun particolare settore ovvero specifica attività.</p>	<p>L'attuale art.49 viene spostato all'articolo 47</p>
<p>CAPO V COMITATO ELETTORALE. ---</p>	<p>CAPO V COMITATO ELETTORALE. ---</p>
<p>Art. 50 - <i>Comitato elettorale.</i> - Entro il 15 gennaio di ciascun anno il Consiglio Direttivo nomina il "Comitato Elettorale": esso è formato di tre Soci ed è presieduto dal Socio con maggiore anzianità sociale. - II Comitato Elettorale ha il compito di raccogliere, entro e non oltre la fine del successivo mese di febbraio, le varie "Liste di presentazione" dei Soci per l'ufficio di Membro del Consiglio Direttivo e di Revisore dei Conti, controllarne la validità e decidere su qualsiasi questione inerente le candidature possa sorgere. II Comitato Elettorale, con tali liste di presentazione, forma disponendo i candidati in ordine alfabetico le corrispondenti "schede" per le elezioni da parte dell'assemblea dividendo i candidati appartenenti alle sottosezioni da quelli non appartenenti: copia delle schede suddette deve essere affissa all'albo sociale almeno 10 giorni prima della data dell'assemblea.-</p>	<p>Art. 48 - Comitato elettorale. - Entro il 15 gennaio di ciascun anno il Consiglio Direttivo nomina il "Comitato Elettorale": esso è formato di tre Soci ed è presieduto dal Socio con maggiore anzianità sociale. - Il Comitato Elettorale ha il compito di raccogliere, entro e non oltre la fine del successivo mese di febbraio, le varie "Liste di presentazione" dei Soci per l'ufficio di Membro del Consiglio Direttivo e di Revisore dei Conti, controllarne la validità e decidere su qualsiasi questione inerente le candidature possa sorgere. Il Comitato Elettorale, con tali liste di presentazione, forma disponendo i candidati in ordine alfabetico le corrispondenti "schede" per le elezioni da parte dell'assemblea dividendo i candidati appartenenti alle sottosezioni da quelli non appartenenti: copia delle schede suddette deve essere affissa all'albo sociale almeno 10 giorni prima della data dell'assemblea.-</p>
<p>Art. 51 - <i>Candidature Sezionali.</i> - Ciascuna lista di presentazione deve essere firmata da non meno di venti soci aventi diritto a voto.- Ciascun socio può firmare una sola lista di presentazione. In caso di duplicati, vale la firma apposta sulla lista per prima consegnata al Comitato Elettorale. - Ciascun candidato deve firmare per accettazione la propria lista di presentazione e non può essere presentato che in una sola lista: in caso di duplicati, vale la firma di accettazione apposta sulla lista per prima consegnata al Comitato Elettorale. Nessun Candidato può firmare per presentazione nè la propria nè altra lista, nel caso la firma si ha per non</p>	<p>Art. 49 - Candidature Sezionali. - Ciascuna lista di presentazione deve essere firmata da non meno di venti soci aventi diritto a voto. Ciascun socio può firmare una sola lista di presentazione. In caso di duplicati, vale la firma apposta sulla lista per prima consegnata al Comitato Elettorale. -Ciascun candidato deve firmare per accettazione la propria lista di presentazione e non può essere presentato che in una sola lista: in caso di duplicati, vale la firma di accettazione apposta sulla lista per prima consegnata al Comitato Elettorale. Nessun Candidato può firmare per presentazione nè la propria nè altra lista, nel caso la firma si ha per non apposta. È altresì consentita la candidatura in assemblea, eventualmente seguita dalle motivazioni a</p>

apposta. --	sostegno così come per i candidati di cui ai commi precedenti.
Art. 52 - <i>Candidature sottosezionali.</i> - La lista di presentazione dei Candidati delle Sottosezioni al Consiglio Direttivo Sezionale si forma sulla base dei voti raccolti dai singoli candidati nelle varie Assemblee Sottosezionali. Deve essere firmata fra gli altri dai componenti la Commissione di Coordinamento che hanno svolto il ruolo di scrutatori nelle varie elezioni sottosezionali.	Art. 50 - <i>Candidature sottosezionali.</i> - La lista di presentazione dei Candidati delle Sottosezioni al Consiglio Direttivo Sezionale si forma sulla base dei voti raccolti dai singoli candidati nelle varie Assemblee Sottosezionali. Ogni sottosezione può presentare una lista, tendenzialmente può essere eletto un solo consigliere per sottosezione.
CAPO VI COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	CAPO VI COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Art. 53 - <i>Revisori dei Conti.</i> - II Collegio dei Revisori dei Conti, si compone di tre Membri eletti dall'Assemblea Ordinaria Annuale tra i Soci della S.A.F. essi durano in carica tre anni, si rinnovano per un terzo ogni anno e sono rieleggibili. I Revisori dei Conti vigilano sulla regolarità amministrativa e contabile della Sezione; compiono controlli ed ispezioni almeno trimestrali presso la Sede Sociale e saltuariamente a campione anche presso le Sottosezioni al fine di verificare l'osservanza di quanto stabilito dalla normativa sezionale sulla tenuta della contabilità; presentano una relazione all'Assemblea Ordinaria Annuale sullo stato patrimoniale, sul bilancio consuntivo e su quello preventivo della Sezione. I Revisori dei Conti partecipano di diritto, con voto consultivo sulle materie di competenza alle sedute del Consiglio Direttivo	Art 51- <i>Revisori dei Conti.</i> - Il Collegio dei Revisori dei Conti, si compone di tre Membri eletti dall'Assemblea Ordinaria Annuale tra i Soci della S.A.F. Essi durano in carica tre anni, si rinnovano per un terzo ogni anno e sono rieleggibili. Ove ritenuto necessario o altrimenti opportuno, l'Assemblea Ordinaria Annuale può eleggere, nell'ambito dei membri appartenenti al Collegio dei Revisori dei Conti, un professionista in materia contabile e fiscale. In deroga al comma primo del presente articolo, l'Assemblea dei Soci può nominare un solo Revisore dei Conti per particolari ragioni, tra le quali in particolare l'impossibilità di reperire tre soci disponibili a comporre il Collegio dei Revisori dei Conti. I Revisori dei Conti vigilano sulla regolarità amministrativa e contabile della Sezione; compiono controlli ed ispezioni almeno trimestrali presso la Sede Sociale e saltuariamente a campione anche presso le Sottosezioni al fine di verificare l'osservanza di quanto stabilito dalla normativa sezionale sulla tenuta della contabilità; presentano una relazione all'Assemblea Ordinaria Annuale sullo stato patrimoniale, sul bilancio consuntivo e su quello preventivo della Sezione. I Revisori dei Conti partecipano di diritto, con voto consultivo sulle materie di competenza alle sedute del Consiglio Direttivo.
TITOLO V COMMISSIONI, GRUPPI, INCARICHI----	TITOLO V COMMISSIONI, GRUPPI, INCARICHI----
CAPO 1^ COMMISSIONI ----	CAPO 1^ COMMISSIONI ----
Art. 54 - <i>Commissioni.</i> - II Consiglio Direttivo per meglio promuovere ed assicurare determinate attività o determinati servizi sociali, può istituire "Commissioni" determinandone compiti e	Art. 52 – <i>Commissioni</i> Il Consiglio Direttivo per meglio promuovere ed assicurare determinate attività o determinati servizi sociali, può istituire "Commissioni"

<p>poteri e nominandone il Presidente ed i componenti.</p> <p>Le Commissioni hanno funzioni organizzative ed esecutive nell'ambito del campo di azione loro assegnato; il loro presidente è tenuto a partecipare alle sedute del Consiglio stesso qualora vi siano all'odg argomenti di pertinenza della sua commissione, con parere consultivo. E' fatto incarico al segretario della Sezione di comunicare tempestivamente tali sedute. Per il loro funzionamento esse si attengono alla deliberazione istitutiva ed alle eventuali successive indicazioni del Consiglio Direttivo al quale rispondono del loro operato; potranno dotarsi di uno specifico "Regolamento tecnico" che dovrà essere approvato dal Consiglio.</p> <p>Le commissioni possono essere temporanee o permanenti: le prime cessano automaticamente con l'esaurimento dello scopo istitutivo, le seconde a seguito apposita deliberazione del Consiglio Direttivo.</p> <p>Le Commissioni sono composte di un Presidente, un Segretario e di un numero dispari variabile di membri.</p>	<p>determinandone l'indirizzo, i compiti e i poteri, dotandole di uno specifico Regolamento Tecnico che terrà conto delle indicazioni degli eventuali Organi Tecnici Nazionali o Periferici del C.A.I., nominandone il presidente componenti.</p> <p>Le Commissioni hanno funzioni organizzative ed esecutive nell'ambito del campo di azione loro assegnato; il loro presidente è tenuto a partecipare alle sedute del Consiglio stesso qualora vi siano all'O.d.G. argomenti di pertinenza della sua commissione, con parere consultivo. E' fatto incarico al segretario del Consiglio di comunicare tempestivamente tali sedute. loro funzionamento esse si attengono alla deliberazione istitutiva ed alle eventuali successive indicazioni del Consiglio Direttivo al quale rispondono del loro operato.</p> <p>Le Commissioni possono essere temporanee o permanenti: le prime cessano automaticamente con l'esaurimento dello scopo istitutivo, le seconde a seguito apposita deliberazione del Consiglio Direttivo.</p> <p>Le Commissioni sono composte di un presidente, un segretario e di un numero dispari variabile di membri, secondo quanto stabilito dal Regolamento Tecnico.</p> <p>Le Commissioni organizzano le proprie attività in autonomia organizzativa, nel rispetto della buona gestione e delle indicazioni ricevute dal Consiglio Direttivo.</p>
<p>CAPO 2^ GRUPPI ----</p>	<p>CAPO 2^ GRUPPI ----</p>
<p>Art.55 - <i>Gruppi</i>. - I Soci possono costituirsi in "Gruppo" Il Gruppo è caratterizzato da un comune elemento tecnico o sociale (escursionisti, speleologi, coristi, sciatori rocciatori, studenti dipendenti stessa azienda, ecc.). L'autorizzazione alla costituzione è data dal Consiglio Direttivo a seguito formale istanza corredata da una relazione circa gli scopi da perseguire nella quale deve essere indicato l'ambito territoriale nel quale si intende operare e da una proposta di regolamento circa il funzionamento interno. L'autorizzazione" è insindacabilmente concessa e insindacabilmente revocata.</p> <p>Il presidente del "Gruppo" è tenuto a partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo qualora vi siano all'odg argomenti di pertinenza del suo gruppo. E' fatto incarico al Segretario della Sezione di comunicargli tempestivamente tali sedute. Sui suddetti argomenti potrà esprimere un voto consultivo.</p>	<p>Art.53 Gruppi - I Soci possono costituirsi in "Gruppo" al fine di perseguire un interesse comune. Il Gruppo è caratterizzato da un comune elemento tecnico o sociale. Il Consiglio Direttivo può, a sua volta, promuovere la formazione di gruppi per meglio perseguire gli scopi sociali.</p> <p>L'autorizzazione alla costituzione è data dal Consiglio Direttivo a seguito formale istanza corredata da una relazione circa gli scopi da perseguire nella quale deve essere indicato l'ambito territoriale nel quale si intende operare e da una proposta di Regolamento Tecnico circa il funzionamento interno. L'istanza deve essere firmata da almeno 10 soci ordinari.</p> <p>L'autorizzazione è concessa, e può venire revocata dal Consiglio Direttivo Alla concessione il Consiglio Direttivo allega il Regolamento Tecnico del Gruppo.</p> <p>Il Coordinatore del Gruppo è tenuto a partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo qualora vi siano all'odg argomenti di pertinenza del suo gruppo. E' fatto incarico al Segretario del Consiglio di comunicargli tempestivamente tali sedute. Sui suddetti argomenti potrà esprimere un voto</p>

	<p>consultivo.</p> <p>I Gruppi sono composte di un numero variabile di membri purché non inferiore a 10 e sono diretti da un Consiglio composto da un coordinatore, un vice coordinatore e un segretario, nominati secondo quanto stabilito dal Regolamento Tecnico.</p> <p>I Gruppi organizzano le proprie attività in autonomia organizzativa, nel rispetto della buona gestione e delle indicazioni ricevute dal Consiglio Direttivo.</p>
	<p>Art 54 Scuole</p> <p>Le Scuole sono organi tecnici che svolgono attività didattica e di formazione nelle varie discipline, in base a quanto previsto dalle disposizioni generali del CAI e dagli Organi Tecnici Centrali (OTCO) e Territoriali (OTTO) di riferimento.</p> <p>Le Scuole organizzano corsi ed altre iniziative formative e di aggiornamento nelle discipline di propria competenza, secondo le specifiche direttive tecnico-didattiche e i regolamenti emanati dai rispettivi Organi Tecnici Centrali e Territoriali e in accordo con le indicazioni ricevute dal Consiglio Direttivo della Sezione, in autonomia organizzativa.</p> <p>Le Scuole sono composte da istruttori ed accompagnatori in numero variabile e rappresentativi dei molteplici ambiti di competenza, il cui titolo o qualifica, a seconda del livello, è conferito dagli organismi Centrali e Periferici del CAI o dalla Sezione con ratifica del Consiglio Direttivo.</p> <p>Sono rette da un Direttore, coadiuvato da un Vicedirettore ed un Segretario le quali nomine, durata e normative sono stabilite dai propri Regolamenti.</p> <p>Le Scuole possono inoltre avvalersi della collaborazione di titolati e qualificati afferenti ad altre scuole, nonché di esperti, specialisti e professionisti esterni per l'organizzazione e lo svolgimento di singole lezioni riguardanti temi specifici.</p>
<p>CAPO 3^ INCARICHI -</p>	<p>CAPO 3^ INCARICHI -</p>
<p>Art.56 - <i>Incarichi.</i> - II Consiglio Direttivo può nominare a particolari incarichi (Bibliotecario, Direttore di Sede, Ispettore di rifugio. Direttore di campeggio etc) sia membri del Consiglio stesso che altri soci. La deliberazione di nomina determina altresì i compiti e i poteri dell'interessato: ciò ove non si faccia luogo all'approvazione di un vero e proprio Regolamento tecnico. Il Consiglio Direttivo può revocare a suo insindacabile giudizio le nomine anche prima della scadenza prevista. I nominati a detti</p>	<p>Art.55 – Incarichi. –</p> <p>Al fine di promuovere e organizzare opportunamente determinate attività, il Consiglio Direttivo può nominare a particolari incarichi sia membri del Consiglio stesso che altri soci.</p> <p>La deliberazione di nomina determina altresì i compiti e i poteri dell'interessato e la durata dell'incarico, che non può comunque superare i 9 anni, trascorsi i quali il socio non può essere nominato allo stesso incarico per un triennio.</p> <p>Consiglio Direttivo può revocare a suo</p>

<p>incarichi sono tenuti a partecipare alle sedute del Consiglio stesso con parere consultivo sulle materie del loro incarico. E' fatto incarico al Segretario della Sezione di comunicare loro tempestivamente tali sedute.-</p>	<p>insindacabile giudizio le nomine anche prima della scadenza prevista. I nominati a detti incarichi sono tenuti a partecipare alle sedute del Consiglio stesso con parere consultivo sulle materie del loro incarico. E' fatto incarico al Segretario del Consiglio di comunicare loro tempestivamente tali sedute.</p>
	<p>Art 56- Registro dei soci in possesso di titoli- Il Consiglio Direttivo conserva un registro aggiornato con il nominativo dei soci in possesso di particolari qualifiche (istruttore, accompagnatore, operatore naturalistico e culturale) o competenze, di cui avvalersi per la nomina di commissioni e l'attribuzione di particolari incarichi.</p>
<p>TITOLO VI RAPPRESENTANZA ALL'ASSEMBLEA DEI DELEGATI</p>	<p>TITOLO VI RAPPRESENTANZA ALL'ASSEMBLEA DEI DELEGATI</p>
<p>CAPO 1^ DELEGATI -----</p>	<p>CAPO 1^ DELEGATI -----</p>
<p>Art. 57 - <i>Delegati.</i> - All'Assemblea dei Delegati del C.A.I. la S.A.F. è rappresentata dal suo Presidente, Delegato di diritto per la prima aliquota stabilita dallo statuto del CAI e da un Delegato per ogni aliquota successiva o frazione superiore alla metà: questi sono nominati ogni anno dall'Assemblea della Sezione cercando di rispettare la proporzione prevista fra Sede e Sottosezioni per i componenti del Consiglio Direttivo. I Delegati partecipano alle Sedute Generali del Consiglio Direttivo alle quali hanno obbligo di riferire circa l'azione svolta in relazione all'ufficio loro conferito.</p>	<p>Art. 57 – Delegati. - All'Assemblea dei Delegati del C.A.I. la S.A.F. è rappresentata dal suo presidente, Delegato di diritto per la prima aliquota stabilita dallo statuto del CAI e da un Delegato per ogni aliquota successiva o frazione superiore alla metà: questi sono nominati ogni anno dall'Assemblea della Sezione cercando di rispettare la proporzione prevista fra Sede e Sottosezioni per i componenti del Consiglio Direttivo. I Delegati partecipano alle Sedute Generali del Consiglio Direttivo alle quali hanno obbligo di riferire circa l'azione svolta in relazione all'ufficio loro conferito.</p>
<p>Art. 58 - <i>Elezione.</i> - I delegati sono nominati dall'Assemblea Ordinaria Annuale della Sezione. Le lista dei candidati è predisposta dal Consiglio Direttivo entro il mese di febbraio sulla base delle candidature ad esso pervenute.</p>	<p>Art. 58 – Elezione. - I delegati sono nominati dall'Assemblea Ordinaria Annuale della Sezione. Le lista dei candidati è predisposta dal Consiglio Direttivo entro il mese di febbraio sulla base delle candidature ad esso pervenute.</p>
<p>TITOLO VII PATRIMONIO SOCIALE</p>	<p>TITOLO VII PATRIMONIO SOCIALE</p>
<p>Art. 59 - <i>Patrimonio Sociale.</i> - tutto il patrimonio sociale costituito fondamentalmente dai rifugi, dai bivacchi ed ogni altra attività immobiliare e mobiliare appartiene alla Sezione. In caso di scioglimento dell'Associazione si applica quanto previsto dal Regolamento Generale del C.A.I. all'art. VI.I.9 commi 2 e 3, le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, sono assunte in consegna e amministrare per non</p>	<p>Art. 59 - Patrimonio Sociale Il patrimonio sociale, costituito dai bivacchi e da ogni altra attività immobiliare e mobiliare, appartiene alla S.A.F.. In caso di scioglimento dell'Associazione si applica quanto previsto al precedente articolo 32. È in ogni caso escluso qualsiasi riparto di attività tra i soci. Nel caso in cui una sottosezione della S.A.F. voglia costituirsi in sezione autonoma, il Consiglio</p>

<p>più di tre anni dal CDR e dopo tale periodo restano acquisite al patrimonio del Gruppo Regionale interessato. E' escluso qualsiasi riparto di attività tra i soci. L'alienazione a terzi di rifugi ed altre opere alpine della S.A.F. e la costituzione di vincoli reali sugli stessi debbono essere preventivamente approvati dal Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo.</p> <p>Nel caso in cui una sottosezione della SAF voglia costituirsi in sezione autonoma, il Consiglio Direttivo proporrà all'Assemblea della SAF che è competente a deliberare, quale parte del Patrimonio Sociale Sezionale conferire alla nuova Sezione.</p>	<p>Direttivo proporrà all'Assemblea dei soci quale parte del patrimonio sociale eventualmente conferire alla nuova Sezione.</p>
<p>TITOLO VIII --CONVEGNO SOCIALE</p>	<p>TITOLO VIII --CONVEGNO SOCIALE</p>
<p>Art. 60 - <i>Convegno Sociale.</i> - Tutti i Soci sezionali e sottosezionali verranno convocati di norma ogni anno in "Convegno Sociale " allo scopo di cementarne i vincoli di solidarietà sociale.</p> <p>Il Consiglio Direttivo stabilisce nella seduta del mese di febbraio luogo, data, programma del Convegno Sociale.</p>	<p>Art. 60 - Convegno Sociale. - Tutti i Soci sezionali e sottosezionali verranno convocati di norma ogni anno in "Convegno Sociale " allo scopo di cementarne i vincoli di solidarietà sociale.</p> <p>Il Consiglio Direttivo stabilisce nella seduta del mese di febbraio luogo, data, programma del Convegno Sociale.</p>
<p>TITOLO IX^ - ORGANI PERIFERICI</p>	<p>TITOLO IX^ - ORGANI PERIFERICI</p>
<p>CAPO 1^ SOTTOSEZIONI</p>	<p>CAPO 1^ SOTTOSEZIONI</p>
<p>Art. 61 - <i>Sottosezioni.</i> - Nella zona di attività della S.A.F. potranno essere costituite Sottosezioni a norma e nel rispetto delle relative disposizioni dello "Statuto Sociale" e del "Regolamento Generale" del C.A.I., nonché del presente "Regolamento Sezionale".</p> <p>Le Sottosezioni sono denominate "Società Alpina Friulana Sezione di Udine del Club Alpino Italiano Sottosezione di.....". La Sottosezione è caratterizzata dall'elemento territoriale in cui la stessa svolge attività stabile e continuativa.</p>	<p>Art. 61 – Sottosezioni</p> <p>Le Sottosezioni sono costituite da soci accomunati dall'appartenenza ad uno stesso ambito territoriale. La Sottosezione è caratterizzata dall'elemento territoriale in cui la stessa svolge attività stabile e continuativa.</p> <p>Nella zona di attività della S.A.F. potranno essere costituite Sottosezioni a norma e nel rispetto delle relative disposizioni dello Statuto e del Regolamento Generale del C.A.I., nonché del presente Statuto.</p> <p>Le Sottosezioni sono denominate "Società Alpina Friulana - Sottosezione di ... del Club Alpino Italiano".</p> <p>È requisito imprescindibile, per la costituzione di una sottosezione, che il circondario territoriale di riferimento per essa proposto conti un numero di Soci non inferiore a 100 nei tre anni antecedenti alla richiesta di costituzione.</p> <p>Ciascuna Sottosezione cessa di esistere, salva deroga disposta dal Consiglio Direttivo, qualora non raggiunga, per tre anni consecutivi, il numero di 50 Soci.</p>
<p>Art. 62 - <i>Costituzione e poteri.</i> - La costituzione è di competenza del Consiglio</p>	<p>Art. 62 - Costituzione e poteri. - La costituzione è di competenza del Consiglio Direttivo. La delibera può</p>

<p>Direttivo. La delibera può conferire al Consiglio Direttivo Sottosezionale esclusivamente deleghe ad operare nei limiti della gestione ordinaria dal momento che le Sottosezioni non sono dotate di soggettività distinta da quella della Sezione, non dispongono di autonomia patrimoniale e non intrattengono rapporti con l'Organizzazione Centrale. Tutte le attività dovranno pertanto essere presentate sotto il nome della SAF e della sottosezione.</p>	<p>conferire al Consiglio Direttivo Sottosezionale esclusivamente deleghe ad operare nei limiti della gestione ordinaria dal momento che le Sottosezioni non sono dotate di soggettività distinta da quella della Sezione, non dispongono di autonomia patrimoniale e non intrattengono rapporti con l'Organizzazione Centrale. Tutte le attività dovranno pertanto essere presentate sotto il nome della SAF e della sottosezione.</p>
<p>Art. 63 - <i>Piano di attività.</i> - Le sottosezioni dovranno assoggettare all'approvazione del Consiglio Direttivo Sezionale entro il mese di ottobre il piano di attività, per l'anno seguente; eventuali iniziative al di fuori di quelle ivi indicate dovranno comunque avere l'approvazione preventiva dello stesso Consiglio a cui dovranno essere sottoposte almeno tre mesi prima della realizzazione ed esaminate nel primo Consiglio successivo. L'eventuale diniego dovrà essere motivato. L'iniziativa si intende approvata in caso di mancata risposta entro 60 giorni dalla richiesta.</p>	<p>Art. 63 - Piano di attività- Le sottosezioni dovranno assoggettare all'approvazione del Consiglio Direttivo Sezionale entro il mese di ottobre il piano di attività per l'anno seguente. Eventuali iniziative al di fuori di quelle ivi indicate dovranno comunque avere l'approvazione preventiva dello stesso Consiglio a cui dovranno essere sottoposte almeno tre mesi prima della realizzazione ed esaminate nel primo Consiglio successivo. L'eventuale diniego dovrà essere motivato. L'iniziativa si intende approvata in caso di mancata risposta entro 60 giorni dalla richiesta.</p>
<p>Art. 64 - <i>Gestione e Contabilità.</i> - II Consiglio Direttivo Sezionale entro il mese di novembre di ogni anno determina l'importo di un contributo per ogni socio iscritto da riconoscere ad ogni Sottosezione per l'anno successivo tenuto conto del programma di attività, di cui all'articolo precedente. Eventuali altre entrate ottenute da ogni singola Sottosezione per attività realizzate esclusivamente dalla stessa potranno essere trattenute dalla Sottosezione, ma dovranno essere contabilizzate come indicato dalla normativa prevista dall'art. 54 e chiaramente evidenziate nei bilanci.</p>	<p>Art. 64 - Gestione e Contabilità Il Consiglio Direttivo entro il mese di novembre di ogni anno determina l'importo di un contributo per ogni socio iscritto da riconoscere ad ogni Sottosezione per l'anno successivo tenuto conto del programma di attività, di cui all'articolo precedente. Eventuali altre entrate ottenute da ogni singola sottosezione per attività realizzate esclusivamente dalla stessa potranno essere trattenute dalla Sottosezione, ma dovranno essere contabilizzate e chiaramente messe in evidenza nei bilanci.</p>
<p>Art 65 - <i>Trasformazione in Sezioni.</i> - Le sottosezioni che raggiungano il numero minimo di soci previsto dal Regolamento Generale del CAI potranno costituirsi in Sezione.</p>	<p>Art 65 - Trasformazione in Sezione Le Sottosezioni che raggiungano il numero minimo di soci previsto potranno chiedere di costituirsi in Sezione, secondo quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento Generale del C.A.I..</p>
<p>Art. 66 - <i>Assemblea Ordinaria Annuale Sottosezionale</i> - Le Assemblee Ordinarie Annuali delle Sottosezioni, devono essere convocate ogni anno entro il 28 febbraio e comunque almeno un mese prima della Assemblea Ordinaria Annuale Sezionale. Copia dell'avviso, a cura del Reggente deve essere spedito anche alla Sede Sociale Sezionale. Per la convocazione,</p>	<p>Art. 66 - Assemblea Ordinaria Annuale Sottosezionale - Le Assemblee Ordinarie Annuali delle Sottosezioni, devono essere convocate ogni anno, almeno un mese prima delle Assemblee Ordinarie dei Soci di marzo. Copia dell'avviso, a cura del Presidente della Sottosezione, deve essere spedito anche alla Sede Sociale Sezionale. Per la convocazione, funzionamento,</p>

<p>funzionamento, validità delle deliberazioni valgono ove applicabili le norme indicate ai precedenti art. 33, 34, 35 e 36. - La parte riguardante la scelta dei candidati a componenti il Consiglio Direttivo della SAF e rappresentanti all'Assemblea dei delegati deve svolgersi con le modalità uguali per tutte le sottosezioni stabilite dalla Commissione di Coordinamento. E' opportuno che uno degli scrutatori sia un membro della stessa Commissione di Coordinamento appartenente ad un'altra sottosezione o alla Sede.-</p>	<p>validità delle deliberazioni valgono ove applicabili le norme per l'Assemblea Ordinaria dei Soci della Sezione.</p>
<p>Art. 67 - <i>Verbali e bilanci.</i> - Entro 10 giorni dalla data della rispettiva Assemblea Ordinaria Annuale le Sottosezioni devono trasmettere alla Sede Sociale Sezionale copia del verbale dell'assemblea stessa e copia del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo nell'occasione approvati. Nello stesso termine le Sottosezioni devono trasmettere la copia del verbale delle eventuali Assemblee Straordinarie.</p>	<p>Art. 67 - Verbali e bilanci. - Entro 10 giorni dalla data della rispettiva Assemblea Ordinaria Annuale le Sottosezioni devono trasmettere alla Sede Sociale Sezionale copia del verbale dell'assemblea stessa e copia del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo nell'occasione approvati. Nello stesso termine le Sottosezioni devono trasmettere la copia del verbale delle eventuali Assemblee Straordinarie.</p>
<p>Art 68 - <i>Consiglio Direttivo Sottosezionale.</i> - Le sedute dei Consigli Direttivi Sottosezionali, salvo che gli stessi non stabiliscano con delibera unanime la riunione a data fissa, sono convocate dai rispettivi Reggenti, secondo necessità ed opportunità, mediante avviso scritto con almeno 5 giorni di preavviso. Delle sedute del Consiglio direttivo sottosezionale deve essere redatto verbale.a Cura del Segretario: il verbale approvato viene controfirmato dal Presidente e dal Vice Presidente ed inviato in copia alla sede sezionale entro 15 giorni dalla sua approvazione.</p>	<p>Art. 68 - Consiglio Direttivo Sottosezionale Le sedute dei Consigli Direttivi Sottosezionali, salvo che gli stessi non stabiliscano con delibera unanime la riunione a data fissa, sono convocate dai rispettivi Presidenti reggenti, secondo le modalità previste per la Sezione</p> <p>Delle sedute del Consiglio direttivo sottosezionale deve essere redatto verbale a cura del segretario: il verbale approvato viene controfirmato dal reggente e dal segretario ed inviato in copia alla sede entro 15 giorni dalla sua approvazione.</p>
<p>Art. 69 - <i>Regolamento Sottosezionale.</i> - Le Sottosezioni possono dotarsi di un proprio Regolamento Sottosezionale, che deve essere approvato dal Consiglio Direttivo Sezionale. Il Regolamento Sottosezionale non può contenere norme e disposizioni contraddittorie o incompatibili con il presente Regolamento Sezionale, ma esclusivamente norme e disposizioni complementari e integrative.</p>	<p>Art. 69 - Regolamento Sottosezionale.- Il Consiglio Direttivo approva un Regolamento valido per tutte le Sottosezioni della S.A.F.. I Consigli Direttivi Sottosezionali possono chiedere parziali modifiche al Regolamento, per tenere conto di specifiche caratteristiche e peculiarità della Sottosezione e del suo territorio.Tali richieste sono prese in considerazione dal Consiglio Direttivo entro tre mesi dalla richiesta. Le modifiche al regolamento non possono contenere norme e disposizioni contraddittorie con il presente Statuto, ma esclusivamente norme e disposizioni complementari e integrative.</p>
<p>Art. 70 - <i>Reggente.</i> - II Consiglio Direttivo Sottosezionale elegge al suo interno un Reggente con l'incarico di</p>	<p>Art. 70 - Reggente Il Consiglio Direttivo Sottosezionale elegge al suo interno un reggente con l'incarico di coordinare</p>

<p>coordinare la Sottosezione. Per quanto non espressamente indicato nel Regolamento Sottosezionale si applicano le norme indicate ai precedenti artt. 46 e 47. ---- ---</p>	<p>la Sottosezione.</p>
<p>Art. 71 - <i>Nomina di un Commissario.</i> - In caso di inattività del Consiglio Direttivo Sottosezionale, o di inosservanza o violazioni del presente "Statuto Sezionale" il Consiglio Direttivo Sezionale dichiara decaduto il Reggente ed il Consiglio Direttivo Sottosezionale e nomina un Commissario con il compito di provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione della Sottosezione e di convocare al massimo entro tre mesi l'Assemblea straordinaria Sottosezionale per la ricostituzione del Consiglio Direttivo Sottosezionale -</p>	<p>Art. 71 - <i>Nomina di un Commissario.</i> - In caso di inattività del Consiglio Direttivo Sottosezionale, o di inosservanza o violazioni del presente "Statuto Sezionale" il Consiglio Direttivo Sezionale dichiara decaduto il Reggente ed il Consiglio Direttivo Sottosezionale e nomina un Commissario con il compito di provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione della Sottosezione e di convocare al massimo entro tre mesi l'Assemblea straordinaria Sottosezionale per la ricostituzione del Consiglio Direttivo Sottosezionale -</p>
<p>Art. 72 - <i>Scioglimento delle Sottosezioni.</i> - Lo scioglimento di una sottosezione può essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei suoi soci a maggioranza assoluta degli iscritti aventi diritto al voto, ovvero dal Consiglio Direttivo Sezionale, in tal caso è dato reclamo all'Assemblea Generale e in seconda istanza al Comitato di Coordinamento competente. - Sono in particolare casi che determinano lo scioglimento da parte del Consiglio Direttivo Sezionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la diminuzione per due anni consecutivi del numero dei Soci al di sotto del minimo consentitodallo statuto del CAI nonché dal presente Regolamento Sezionale <p>In caso di scioglimento di una sottosezione i soci di essa divengono automaticamente soci presso la sede sociale sezionale con decorrenza dal 1 gennaio successivo. In caso di scioglimento di una sottosezione la liquidazione deve farsi sotto il controllo del Collegio Regionale dei Revisori dei Conti competente per territorio; le attività patrimoniali nette risultanti dalla liquidazione restano immediatamente acquisite al patrimonio della Sezione.</p>	<p>Art. 72 - Scioglimento delle Sottosezioni Lo scioglimento di una sottosezione può essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei suoi soci a maggioranza assoluta degli iscritti aventi diritto al voto, ovvero dal Consiglio Direttivo Sezionale. In caso di scioglimento di una sottosezione i soci di essa divengono automaticamente soci presso la sede sociale sezionale con decorrenza dalla data dello scioglimento</p> <p>In caso di scioglimento di una sottosezione la liquidazione deve farsi sotto il controllo del Collegio Regionale dei Revisori dei Conti competente per territorio; le attività patrimoniali nette risultanti dalla liquidazione restano immediatamente acquisite al patrimonio della S.A.F.</p>
<p>CAPO 2[^] - COMMISSIONE DI COORDINAMENTO. Art. 73 - <i>La Commissione di Coordinamento.</i> - Ha il compito di favorire e coordinare le attività della Sezione e delle Sottosezioni. --Ad essa partecipano due persone designate dai Consigli Direttivi Sezionali e Sottosezionali. I commissari durano in carica un anno e sono rieleggibili. La Commissione in particolare: -è la sede in cui gli organi elettivi</p>	<p>ELIMINATO</p>

<p>delle sottosezioni si confrontano con i tre componenti del Consiglio Direttivo ed i delegati dalle stesse nominati; -stabilisce le modalità di raccordo delle votazioni per la nomina di questi. Per il funzionamento può dotarsi di un regolamento autonomo che dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo Sezionale</p>	
<p>DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.</p>	<p>DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.</p>
<p>1) All'atto dell'entrata in vigore del presente "Regolamento Sezionale" sono costituiti a tutti gli effetti presso la Sede Sociale Sezionale le seguenti Sottosezioni: Artegna, Palmanova, Pasian di Prato, S. Daniele del Friuli, Tarcento e Tricesimo.</p>	<p>ELIMINATO</p>
<p>2) All'atto dell'entrata in vigore del presente "Regolamento Sezionale" sono costituiti a tutti gli effetti presso la Sede Sociale Sezionale i seguenti "Gruppi": " G.R.A.F.", "G.A.S.", "C.I.M.A." e "Coro Sociale".</p>	<p>ELIMINATO</p>
<p>3) Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano lo Statuto ed il Regolamento Generale del CAI.</p>	<p>1) Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano lo Statuto ed il Regolamento Generale del CAI.</p>
	<p>2) Eventuali incompatibilità del presente Statuto con lo Statuto ed il Regolamento Generale del CAI saranno risolte mediante interpretazione adeguatrice delle disposizioni sezionali a quelle nazionali e, nel solo caso d'incompatibilità assoluta, mediante disapplicazione delle prime e sostituzione automatica con le previsioni delle predette fonti nazionali.</p>